



S E N T E N Z A N . 7 6 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74732

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Tedeschi e Francesco D'Antonio (l'uno del foro di Avellino e l'altro del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in via Circumvallazione n° 24 presso lo studio del primo di tali difensori;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS;

E

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

E

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* della direzione di amministrazione, nonché domiciliato a Roma presso quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 3 giugno 2025 (omissis), ex dipendente della Polizia di Stato e, dal 1986 in poi, militare nell'Arma dei Carabinieri, ha evidenziato che il 24 maggio 2000 aveva presentato istanza affinché venisse riconosciuta la dipendenza da causa di servizio riguardo ad una lombo - artrosi con discopatia L5 – S1; ed ha lamentato che tuttavia, nel 2012, il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato quella dipendenza causale, con conseguente decreto parimenti negativo emesso quello stesso anno dal Ministero della Difesa. Inoltre l'odierno ricorrente ha ricapitolato le varie mansioni via via svolte dal 1982 fino al proprio collocamento in quiescenza, avvenuto il 20 dicembre 2023 con il grado di maggiore; ed ha sottolineato che, il 29 novembre dell'anno successivo, aveva presentato istanza per la concessione della pensione privilegiata riguardo alla suddetta patologia artrosica, però senza alcun esito.

Perciò lui ha domandato l'attribuzione di tale pensione, in ottava categoria.

2. Con comparsa depositata il 26 settembre 2025 si è costituita l'Arma dei Carabinieri, eccependo l'assenza di un'istanza del (omissis)specificamente finalizzata all'attribuzione della pensione privilegiata, nonché resistendo alla pretesa attorea.

3. Analoga eccezione è stata sollevata anche dall'INPS, costituitosi con comparsa depositata il 2 gennaio 2026.

4. Senza che si fosse costituito il Ministero della Difesa, all'udienza del 15 di quello stesso mese la causa è stata discussa dalla parte ricorrente e dall'INPS, venendo quindi trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata tanto dall'INPS

quanto dall'Arma dei Carabinieri: perché, nella diffida inviata il 29 novembre 2024 dal (omissis) ed allegata al ricorso, quelle odierne resistenti venivano limpidamente sollecitate a pronunciarsi riguardo alla dipendenza da causa di servizio, già oggetto di un'istanza formulata dal (omissis) il 24 maggio 2000, "... anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata ...".

6. Venendo quindi al merito, proprio la circostanza che già nel 2000 il (omissis) abbia chiesto il riconoscimento di quella dipendenza causale, riguardo alla patologia artrosica per cui è lite, sottintende che rispetto ad essa rilevino essenzialmente le mansioni da lui svolte antecedentemente. Però le circostanze *in facto* dedotte nel ricorso dal (omissis) appaiono assai vaghe, generiche e stereotipate: tanto più ove si consideri che, da metà degli anni Novanta in poi, egli ha svolto esclusivamente compiti di comando o, altrimenti, meramente amministrativi. Ciò viene evidenziato finanche nella relazione peritale di parte acclusa al ricorso stesso.

7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, l'analoga non condivisibilità dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Arma dei Carabinieri e dall'INPS giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74732, proposto da (omissis) contro l'INPS, il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri:

- 1) rigetta la domanda proposta da (omissis);
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 01.04.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli